

2. I prezzi mondiali del gas naturale hanno incominciato anch'essi ad aumentare. Il valore (di mercato) del gas nella Comunità si basa sui costi che i consumatori dovrebbero sostenere se utilizzassero un combustibile diverso (principio di sostituibilità). Questo rapporto si riflette nella maggior parte dei contratti di fornitura conclusi tra l'industria europea del gas e i produttori. Nella maggior parte dei casi quindi il prezzo del gas è fissato sulla base dei prodotti petroliferi, il cui prezzo sul mercato mondiale è espresso in dollari. Ciò significa che il valore del dollaro è un fattore del prezzo finale pagato dal consumatore per ogni metro cubo. Ne consegue che un aumento del prezzo del petrolio spinge al rialzo anche il prezzo del gas. La formula per calcolare il prezzo del gas applicata dall'industria europea del gas tiene conto del prezzo medio del petrolio nei due trimestri precedenti, il che spiega un ritardo di circa sei mesi nella correzione dei prezzi del gas (cfr. grafico n. 2 inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento), ma anche un aumento meno pronunciato rispetto a quello dei prezzi del petrolio. Va notato tuttavia che, nel contesto di liberalizzazione del mercato del gas, i prezzi del gas potranno essere meno influenzati dai prezzi del petrolio, a causa di una maggiore concorrenza nell'offerta sul mercato.

L'aumento dei prezzi del gas sul mercato mondiale incomincia a ripercuotersi sui prezzi del gas al consumatore finale nella Comunità. In luglio e agosto 2000 i prezzi al consumo erano dell'11% circa più elevati dell'anno precedente, dopo un aumento costante iniziato a metà 1999 (cfr. grafico n. 3 inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento). Questo tasso d'inflazione del gas è tuttavia sostanzialmente inferiore a quello del petrolio.

(2001/C 113 E/241)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2974/00
di Carmen Fraga Estévez (PPE-DE) alla Commissione

(13 settembre 2000)

Oggetto: Criteri applicati dalla Commissione per assegnare le capacità di pesca nelle acque di Svalbard

Nella sua risposta del 20 luglio 2000 all'interrogazione E-2196/00 ⁽¹⁾ la Commissione comunica che, per quanto concerne l'assegnazione di capacità di pesca di gamberetti nelle acque di Svalbard, gli Stati membri interessati hanno raggiunto, in una riunione tenutasi il 30 giugno scorso, un accordo relativo ad un piano di pesca per quest'anno, informazione già conosciuta e per la quale ci può rallegrare. Ciononostante, alla luce della proposta iniziale della Commissione agli Stati membri — malgrado essa non sia giunta ad essere una proposta formale al Consiglio — successivamente modificata da questi ultimi, persistono dubbi sui criteri applicati dalla Commissione per procedere all'assegnazione delle capacità di pesca. Per questo motivo e visto che l'accordo menzionato è stato preso esclusivamente per l'anno in corso, si chiede alla Commissione:

Quali criteri applica la Commissione per proporre periodi di riferimento, in particolare nel caso in questione?

La Commissione continua a pensare, come ha affermato in vari fori internazionali, che l'attività di un solo anno non può essere utilizzata come massimo storico?

La Commissione può far sapere quali sono le sue intenzioni per quanto concerne la sua proposta per l'anno 2001, su quale periodo di riferimento intende presentare la sua proposta e con quali argomentazioni?

⁽¹⁾ GU C 89 E del 20.3.2001.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 ottobre 2000)

E' responsabilità della Commissione proporre periodi di riferimento determinati ad hoc, a seconda delle circostanze particolari relative ai diversi tipi di pesca. Ciò vale anche per i pescherecci comunitari destinati alla pesca di gamberetti nelle acque delle Svalbard.

In questo contesto, non è esclusa la possibilità di ricorrere ad un valore massimo da applicare per un numero di anni proposto dalla Commissione per ogni Stato membro. Infatti, questo metodo è stato seguito nel 1998 nel definire le ripartizioni di contingenti per i vari stock del Mare del Nord.

Al momento, la Commissione non ha deciso se sia necessario formulare una proposta per l'anno 2001. E' in corso una discussione al riguardo con gli Stati membri coinvolti ed è possibile che venga trovata un'altra soluzione non giuridica.

(2001/C 113 E/242)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2979/00
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(20 settembre 2000)

Oggetto: Accesso alle informazioni

Può la Commissione far sapere se, a seguito dell'accordo concluso in luglio tra la Commissione e il Parlamento, i pareri motivati da essa inviati agli Stati membri saranno ora accessibili sia ai membri del Parlamento che al grande pubblico?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(31 ottobre 2000)

L'accordo-quadro concluso tra la Commissione e il Parlamento ha il fine di regolamentare le relazioni fra le due istituzioni. Il suo allegato III disciplina segnatamente la trasmissione al Parlamento e il trattamento delle informazioni riservate della Commissione nel quadro dell'esercizio dei poteri di controllo del Parlamento.

Tuttavia, sono espressamente escluse da tale allegato le informazioni relative alle procedure di infrazione, purché queste non siano ancora state oggetto, al momento della domanda da parte di un organo parlamentare, di una decisione definitiva della Commissione.

In applicazione di tale disposizione, i pareri motivati possono essere trasmessi dalla Commissione al Parlamento soltanto dopo la decisione definitiva della Commissione, in conformità delle regole generali previste dall'allegato III dell'accordo-quadro, segnatamente nel rispetto: dei diritti fondamentali della persona, compresi i diritti di difesa e protezione della vita privata; delle disposizioni che regolano le procedure giudiziarie e disciplinari; della protezione del segreto di affari e relazioni commerciali; nonché della protezione degli interessi dell'Unione, segnatamente quelli attinenti alla sicurezza pubblica, alle relazioni internazionali, alla stabilità monetaria ed agli interessi finanziari.

Per quanto riguarda l'accesso del pubblico ai pareri motivati, questo non è regolamentato da tale accordo-quadro, che attiene infatti soltanto alle relazioni fra il Parlamento e la Commissione.

(2001/C 113 E/243)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2982/00
di Raffaele Costa (PPE-DE), Antonio Tajani (PPE-DE),
Jas Gawronski (PPE-DE), Gianfranco Fini (UEN), Umberto Bossi (TDI),
Pier Casini (PPE-DE), Rocco Buttiglione (PPE-DE)
e Francesco Turchi (UEN) al Consiglio

(25 settembre 2000)

Oggetto: La caduta del valore dell'euro

Le notizie delle ultime settimane e in particolare delle ultime ore relative al valore dell'euro nei confronti del dollaro e di altre monete ha creato e sta creando grave preoccupazione nel Parlamento europeo.